



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**TITOLO E CLASSE 07.06.**  
**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**  
**SERVIZIO TURISMO CULTURA**

**SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI LUMINARIE NATALIZIE A BIBIONE, ANNO 2024/25.**  
**Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023.**  
**Disciplinare di servizio.**

**CIG: B32AC4D672**

**TRA**

**STARLUCE LUMINARIE SRLS**, con sede in Via Umberto I, 99 – 35020 Arzergrande (Pd), cod.fisc./P.IVA 05012220280 nella persona dell'amministratore unico Staropoli Giuseppe

**E**

il **COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO** (VE) con sede in Piazza della Libertà 2 – 33028 San Michele al Tagliamento (VE) – P.IVA e C.F. 00325190270 (di seguito "Comune") nella persona del Dirigente del Settore Economico Finanziario, che include il Servizio Turismo e Cultura, dott. Luca Villotta;

**PREMESSO CHE**

Il Comune di San Michele al Tagliamento, nell'ottica dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, corretta concorrenza e ottimizzazione delle risorse finanziarie e nel perseguire la finalità statutaria di favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale e turistico del territorio, intende consolidare e promuovere la realizzazione di attività turistico-ricreative-culturali in collaborazione/affidamento a soggetti esterni, e nello specifico intende realizzare delle luminarie natalizie, inserendole nel quadro di iniziative che contribuiscono ad animare ed abbellire le strade della località di Bibione, sia a favore dei residenti sia a favore dei turisti che frequentano il territorio, nel periodo natalizio;

la ditta affidataria, ha formulato la propria offerta relativa al servizio in oggetto, appositamente predisposta nel portale Acquistirete – MePA (TD 4670165) e si impegna ad accettare tutto quanto previsto nel capitolato, con le indicazioni particolari e descrittive del servizio in oggetto. La realizzazione del servizio dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

resta tra le Parti pattuito quanto segue.

**ART. 1 – DETTAGLIO SERVIZIO**

Il servizio riguarda l'allestimento di luminarie natalizie nella località di Bibione, come da offerta predisposta nel portale Acquistirete – MePA (TD 4670165) n. 72-3/2024 e n. 79-3/2024, acquisita agli atti dell'ufficio turismo.



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## **Sono a carico dell'affidatario:**

- a) predisposizione nuove installazioni nei singoli luoghi indicati nella precitata offerta;
- b) noleggio, trasporto, installazione, assistenza e smontaggio delle luminarie;
- c) interventi di riparazione/sostituzione luci durante il periodo di accensione;
- d) calcolo dei consumi elettrici del materiale installato in tutto il Comune;

Si ricorda che gli impianti elettrici dovranno avere almeno un indice di protezione IP65 e dovrà venire rilasciata la certificazione di corretta installazione.

I lavori di montaggio e disallestimento saranno eseguiti adottando tutte le norme di sicurezza sia in materia di lavoro, ai sensi del Dlgs 81/2008 s.m.i, sia in materia di impianti elettrici. In modo particolare dovranno essere soddisfatte le prescrizioni del D.M. 37/2008 e successive modifiche e integrazioni relativamente agli impianti semplici.

L'affidatario è tenuto a presentare tramite PEC ad installazione avvenuta e prima dell'accensione delle luminarie, di Certificato di Conformità degli impianti a firma di tecnico abilitato.

Le installazioni dovranno essere realizzate a regola d'arte avendo cura di non danneggiare i manufatti e le piante esistenti; i fissaggi dovranno essere realizzati con ancoraggi meccanici di piccola dimensione e successivamente rimossi a prestazione ultimata. Si dovrà ripristinare lo stato dei luoghi iniziale.

## **Sono a carico del Comune:**

- fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle luminarie;
- disponibilità del Comando della Polizia locale per l'eventuale gestione del traffico stradale in occasione delle operazioni di montaggio e smontaggio.

## **ART. 2 - TEMPISTICHE**

Accensione straordinaria in Piazza Fontana: 1, 2 e 3 novembre 2024.

Accensione luminarie: da sabato 7 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 compresi.

Montaggio: le operazioni di montaggio dovranno essere eseguite in tempo utile per permettere l'illuminazione delle aree elencate a partire da venerdì 1° novembre 2024.

Smontaggio: a partire da martedì 7 gennaio 2025.

Date e tempi di intervento verranno concordati fra il committente e l'affidatario.

Per tutta la durata dell'affidamento dovranno essere garantite assistenza tecnica e reperibilità di personale qualificato, in caso di avarie o malfunzionamenti di qualsiasi genere, con intervento sul posto entro 4 ore dalla segnalazione, per eventuali lavori di riparazione, da eseguire entro massimo 24 ore dal momento della richiesta di intervento che sarà effettuata al recapito fornito dalla ditta prima dell'avvio del servizio.

In sede di avvio dell'esecuzione della prestazione la ditta dovrà indicare i nominativi del responsabile interno e degli addetti incaricati della manutenzione e i relativi recapiti telefonici di ciascuno di essi ai quali rivolgersi per la segnalazione dei guasti; i numeri dovranno essere attivi per tutto il periodo dell'installazione e sino alla completa rimozione delle luminarie 24h/24h, compresi giorni festivi e prefestivi.

## **ART. 3 - RESPONSABILITÀ**

Sarà obbligo della ditta affidataria adottare, nell'esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

La ditta affidataria è responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e servizi oggetto dell'appalto ed è tenuta a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi, mallevando pertanto il Comune di San Michele al



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Tagliamento - nonché gli amministratori e i dipendenti del medesimo - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. A tale scopo la ditta affidataria è tenuta a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), riferita all'esercizio dell'attività e alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, comprese tutte le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti.

Il Comune di San Michele al Tagliamento è esonerato da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta affidataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La ditta affidataria dovrà comprovare l'avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, producendone copia a richiesta dell'Ufficio competente del Comune di San Michele al Tagliamento, inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto e sue eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta affidataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

Costituirà onere a carico della ditta affidataria il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera la ditta affidataria stessa dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

## ART. 4 - CONTRATTO

La durata del contratto è prevista per il periodo: ottobre 2024 - gennaio 2025 compresi.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 50, c.,1 b del D.Lgs. n. 36/2023.

La stipula del contratto avverrà all'interno del portale MePa.

È vietata la cessione totale o parziale dei servizi richiesti, a pena di decadenza dell'affidamento ed eventuale azione di rivalsa da parte della stazione appaltante per il maggior danno arrecato.

Nel caso di violazione di tali divieti, la cessione si intenderà nulla e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con l'Ente, il quale avrà tuttavia il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

## ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante all'impresa verrà corrisposto come segue, su presentazione di regolare fattura e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva:

- anticipo del 80% pari ad € 58.560,00 con fatturazione a partire dal 25 dicembre 2024
- saldo del restante 20% pari ad € 14.640,00 a conclusione delle fasi di smontaggio.

La fattura dovrà essere redatta nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e dovrà:

- essere intestata al Comune di San Michele al Tagliamento, Piazza Libertà 2 - 30028 San Michele al Tagliamento (VE) - P. I.V.A. 00325190270;
- riportare il CIG: **B32AC4D672**
- indicare il conto corrente dedicato che dovrà essere comunicato dalla ditta affidataria prima dell'inizio del servizio con apposita dichiarazione;
- riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio (data e numero di registrazione).

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio Protocollo della fattura riscontrata regolare e conforme al servizio effettuato; vengono esclusi da tale termine i giorni necessari all'acquisizione del DURC.



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

In caso di ritardo nel pagamento delle fatture rispetto al termine sopra specificato, in espressa deroga all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, verranno riconosciuti alla ditta affidataria interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 C.C.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa:

- qualora vengano contestati eventuali addebiti all'impresa; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito l'impresa;
- qualora non risulti regolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa; in tal caso il pagamento verrà effettuato solamente dopo l'avvenuta acquisizione da parte della stazione appaltante di Documento Unico di Regolarità Contributiva che risulti regolare, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di pagamento.

## **ART. 6 – TRACCIABILITA'**

L'impresa affidataria si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136.

A tal fine l'impresa affidataria indicherà il conto corrente dedicato.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 8 della L. 136/2010 e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui l'impresa affidataria esegua le transizioni relative al presente affidamento senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

L'impresa affidataria si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. L'assenza della presente clausola comporta la nullità del subcontratto. A tal fine l'appaltatore si impegna a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti di cui al periodo precedente.

## **ART. 7 - PENALITA'**

L'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile facoltà di applicare penali nei seguenti casi:

- 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'installazione degli addoppi luminosi (la penale si applica anche nel caso della mancata installazione di uno solo degli addoppi previsti), nell'accensione delle luci, nello smontaggio degli addoppi luminosi e, infine, per ogni giorno di mancato funzionamento delle luci, anche se su una sola via, zona di installazione o loro parti;
- 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun intervento di manutenzione effettuato oltre le 24 ore rispetto alla segnalazione;
- 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per qualsiasi altra carenza, difformità, mancato rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare.

Qualora l'ammontare complessivo della penale superi il 5% dell'importo contrattuale ovvero nel caso di tre reiterate richieste d'intervento rimaste inevase, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta, fatta salvo in ogni caso la facoltà di agire in danno. L'applicazione della penale sarà inserita in compensazione con gli importi eventualmente dovuti riservandosi in ogni caso la risoluzione in danno del contratto. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del RUP con posta certificata all'Assegnatario. La ditta potrà produrre le proprie controdeduzioni, debitamente documentate; la stazione appaltante si riserverà la facoltà di controllare l'avvenuta inadempienza e, se del caso, considerarla nulla ai fini della succitata penale, una volta comprovata la mancanza di dolo e/o trascuratezza. L'esatto importo delle penalità sarà segnalato all'Impresa a mezzo PEC e sarà determinato in funzione della gravità degli inadempimenti contestati e delle conseguenze dannose che ne siano derivate per l'Amministrazione Comunale, ivi compreso il cosiddetto danno all'immagine. In ognuna delle ipotesi sopra previste l'Amministrazione non liquiderà la fornitura non eseguita ovvero non esattamente eseguita, salvo il suo diritto al risarcimento del maggior danno.



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## ART. 8 - RISOLUZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere in tutto o in parte il contratto in particolare:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
- arbitraria ed ingiustificata sospensione da parte dell'impresa affidataria della fornitura, non dipendente da causa di forza maggiore;
- mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio affidato;
- cessione del contratto o subappalti non autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

## ART. 9 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l'Affidatario e che non fosse possibile definire in via amministrativa sarà devoluta al giudice ordinario. Foro competente sarà quello di Pordenone.

## ART. 10 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di appalto di pubblici servizi.

## ART. 11 – ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 recante 'Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo' si rende noto che tutti i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dalla presente procedura.

Il titolare del trattamento è il Comune di San Michele al Tagliamento, avente sede in Piazza Libertà, 2 a San Michele al Tagliamento (VE) – tel. 0431 516311 – email: [turismo@comunesanmichele.it](mailto:turismo@comunesanmichele.it)

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, ecc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE/2016/679, dandone comunicazione al Responsabile del procedimento.

### Comune di San Michele al Tagliamento

Piazza della Libertà, 2  
30028 San Michele al Tagliamento (VE)  
Tel. Centralino: +39 0431 516311  
Fax: +39 0431 516312  
Sito: [www.comunesanmichele.it](http://www.comunesanmichele.it)  
Certificata (PEC):  
[comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it](mailto:comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it)

### Dati Fiscali Ente

C.F./P.IVA 00325190270  
Codice Fatturazione Elettronica: UF5BPT  
IBAN: IT71M0533636290000030134753

### Ufficio Turismo

Tel. +39 0431 516130  
Fax +39 0431 516312  
E-mail: [turismo@comunesanmichele.it](mailto:turismo@comunesanmichele.it)  
**Orario Apertura al Pubblico**  
Dal lunedì al venerdì: 09.00 - 12.00  
Martedì: 16.00 - 17.30  
Giovedì: Solo su appuntamento



COMUNE DI  
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
POLO TURISTICO DI BIBBIONE